
Eccezione di decadenza in favore del contribuente

di [Gianfranco Antico](#), [Massimo Genovesi](#)

Publicato il 5 Dicembre 2019

Con ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia che, ribaltando il pronunciamento dei giudici di prime cure, aveva accolto l'appello del contribuente. Si esamina il ruolo del termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo.

Decadenza del potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria: I 'Ordinanza n. 25450 del 10/10/2019



Primo motivo di impugnazione

In particolare, con il primo motivo d'impugnazione, l'Ufficio lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, dal momento che *“la sentenza impugnata avrebbe accolto un motivo di invalidità, mai proposto nel ricorso originario del contribuente”*.

Secondo motivo di impugnazione

Con il secondo motivo, l'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del [D.P.R. n. 600/1973](#) nonché degli artt. 158 e 160 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto i giudici pugliesi avrebbero *“erroneamente tratto gli elementi relativi al domicilio fiscale del contribuente da un dato diverso rispetto al modello unico della dichiarazione dei redditi”*.

Natura sostanziale del termine di decadenza per l'esercizio dell'atto impositivo

La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso e rinviando alla Commissione Regionale della Puglia, ha rammentato a tutti gli operatori un principio ampiamente radicato nella giurisprudenza tributaria, ovverosia che:

“il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio”.

Di conseguenza, la decisione dei giudici di seconde cure di obliterare la sanatoria opposta dall'Ufficio richiamando il “decorso del termine di decadenza del potere di accertamento della A.F.” non poteva apparire giuridicamente corretta dal momento che una tale eccezione non era stata tempestivamente sollevata dal contribuente in primo grado.

Inoltre

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento